

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 31/12/2022:

TOTALE: n. 28 unità di personale

di cui:

- n. 26 a tempo indeterminato
- n. 2 a tempo determinato
- n. 23 a tempo pieno
- n. 5 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

n. 11 cat. D

così articolate:

- n. 4 con profilo di *Istruttore direttivo amministrativo contabile ora Funzionario*
- n. 4 con profilo di *Istruttore direttivo tecnico ora Funzionario*
- n. 1 con profilo di *Istruttore direttivo Polizia Locale ora Funzionario*
- n. 1 con profilo di *Istruttore direttivo Assistente sociale ora Funzionario*
- n. 1 con profilo di *staff del Sindaco (art. 90 Dlgs 267/2000) ora Funzionario*

n. 8 cat. C

così articolate:

- n. 6 con profilo di *Istruttore amministrativo contabile ora Istruttore*
- n. 2 con profilo di *Agente di Polizia Locale ora Istruttore*

		<p>n. 9 cat. B <i>così articolate:</i> n. 2 con profilo di <i>Collaboratore amministrativo contabile ora operatore esperto</i> n. 2 con profilo di <i>Operaio ora operatore esperto</i> n. 2 con profilo di <i>Operaio professionale ora operatore esperto</i> n. 2 con profilo di <i>Collaboratore professionale tecnico manutentivo ora operatore esperto</i> n. 1 con profilo di <i>Operatore socio assistenziale ora operatore esperto</i></p>
	<p>3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane</p>	<p>a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa: a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato</p> <p>Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 25,61% ▪ Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Allegato A) è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%; ▪ Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 36.534,13, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Allegato A) del decreto, di Euro 1.366.969,32; ▪ Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Allegato A) del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" Allegato A), individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a Euro 1.641.682,09 (determinata assommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di Euro 1.313.345,67 un incremento, pari al 25%, per Euro 328.336,42; ▪ il Comune non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente <i>alternativi</i>, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.; ▪ Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a Euro 369.746,90, portando a individuare la <i>soglia</i> di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Allegato A), di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 1.641.682,09.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 1.313.345,67 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 328.336,42 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.641.682,09 \geq SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 1.330.435,19
--

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo come segue:*

Valore di riferimento anno 2011 (deroga Enti terremotati): Euro 1.644.592,41
--

spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: Euro 1.330.435,19
--

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto inoltre che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

In quanto, agli Enti terremotati non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza le limitazioni per le assunzioni a tempo determinato previste dall'art.9 comma 28 del dl.78/2010.

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come da Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 30/03/2023 con esito negativo.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

il Comune di Quistello non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) stima del trend delle cessazioni:

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2023:

- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo contabile - cat. D – per quiescenza
- n. 1 Istruttore direttivo Polizia Locale cat. D per quiescenza

ANNO 2024: nessuna cessazione prevista

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

Considerato che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano della performance anno 2023 si evidenziano i seguenti elementi di rilievo a fondamento delle necessità dotazionali dell'ente:

- *Nell' anno 2023 si prevede l'assunzione di n° 1 Istruttore presso il Settore Polizia Locale e di n° 1 Funzionario presso il Settore Tecnico.*
- *Negli anni 2024 e 2025 non sono previste assunzioni.*

		<p>d) certificazioni del Revisore dei conti:</p> <p>Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 60 del 12.05.2023;</p>
	<p>3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno</p>	<p>a) assunzioni mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti / procedura concorsuale pubblica o mediante le modalità previste dalla legge: copertura di un posto di Istruttore a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Polizia Locale copertura del posto di Funzionario presso il Settore Amministrativo mediante le modalità previste dalla legge</p> <p>b) progressioni verticali di carriera: Copertura del posto di Funzionario presso Settore Polizia Locale mediante progressione tra le aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2019/2021.</p> <p>c) assunzioni mediante stabilizzazione di personale: Assunzione di n° 1 Funzionario a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Tecnico mediante stabilizzazione di personale a tempo determinato addetto all'ufficio ricostruzione post sisma 2012 ai sensi del DL 104/2020.</p>